

REGOLAMENTO (CE) N. 664/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004**

che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattierocaseari e l'apertura di contingenti tariffari⁽¹⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative al riconoscimento dei richiedenti di titoli di importazione. Occorre adottare misure transitorie per permettere agli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») di poter fruire di titoli di importazione a decorrere dalla data di adesione di questi paesi all'Unione europea.

(2) È opportuno che per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 gli operatori dei nuovi Stati membri possano richiedere titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001 senza previo riconoscimento, comprovando la propria qualità di operatore commerciale e la regolarità nel tempo dell'attività svolta. A tal fine è opportuno che i richiedenti dei nuovi Stati membri possano considerare come attività commerciale non solo gli scambi con la Comunità ma anche quelli con tutti i paesi terzi. Occorre permettere a detti operatori di scegliere come anno di riferimento per l'attività commerciale il 2002 invece del 2003, se possono comprovare che nel 2003, a causa di circostanze ecce-

zionali, non sono stati in grado di importare o di esportare i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari. È necessario che le autorità dei nuovi Stati membri trasmettano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 un elenco che comprenda tutti gli operatori ammissibili. Per agevolare l'identificazione dei richiedenti e il trasferimento dei titoli, occorre specificare i dati da trasmettere per ciascun operatore. È inoltre opportuno che gli operatori ammissibili dei nuovi Stati membri possano acquistare titoli di importazione.

(3) Per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 è opportuno che il riconoscimento degli operatori dei nuovi Stati membri sia subordinato alla presentazione entro il 1° giugno di una domanda, corredata della documentazione e delle informazioni necessarie, o all'inclusione nell'elenco degli operatori ammissibili da trasmettere alla Commissione entro il 15 maggio 2004.

(4) È pertanto necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e nella Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti.

2. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui al primo paragrafo solo nello Stato membro in cui sono stabiliti.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).